

UNO SGUARDO SU.....



- CERTEZZA DEL DIRITTO
- NUOVE SANZIONI PENALI
- VIOLAZIONI REVERSE-CHARGE
- NUOVO RAVVEDIMENTO
- MODIFICHE ALLA RISCOSSIONE
- NOVITA' SUL CONTENZIOSO



Dr. Roberto Politi
24 novembre 2015

Certezza del diritto (D.Lgs.128/2015): l'abuso si fonde con l'elusione

- Unificazione dei concetti di abuso del diritto ed elusione ed estensione a tutti gli ambiti tributari >> sono operazioni non opponibili all'Amministrazione
- «...una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti»
- Non sono abusive le operazioni giustificate da valide ragioni economiche non marginali volte al miglioramento organizzativo, strutturale e gestionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente
- E' lecita la ricerca del legittimo risparmio d'imposta
- L'abuso è estraneo al concetto di evasione e non determina mai violazioni penalmente rilevanti
- Entrata in vigore: 1' ottobre 2015 (ma si applica anche ad operazioni del passato non ancora oggetto di atti impositivi)

Certezza del diritto (D.Lgs.128/2015): l'abuso si fonde con l'elusione

- Il contribuente può presentare un interpello all'AdE
- L'iter di accertamento è preceduto da una richiesta di chiarimenti da parte dell'AdE (60 giorni di tempo)
- L'Ufficio deve provare l'abuso del diritto, che non può essere rilevato d'ufficio
- Il contribuente deve provare l'esistenza di valide ragioni extra-fiscali
- A pena di nullità l'Ufficio deve riportare la condotta abusiva, le norme ed i principi elusi, gli indebiti vantaggi fiscali ed i chiarimenti forniti dal contribuente

Revisione delle sanzioni penali (D.Lgs. 158/2015) in vigore dal 22.10.2015

- Estensione punibilità al sostituto d'imposta
- Esclusione dai calcoli dell'imposta teorica su minori perdite
- Novità per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: estensione a tutti i contribuenti e variazione soglie
- Modifiche al reato di dichiarazione infedele: variazione soglie ed esclusione dei casi di violazione dei criteri di competenza, non inerenza e non deducibilità di elementi passivi reali, nonché di non corretta classificazione e valutazione di elementi attivi e passivi oggettivamente esistenti (criteri però sono indicati in bilancio)
- Aumento soglie per omessa dichiarazione (€ 50.000), omesso versamento di Iva (€ 250.000) e ritenute fiscali (€ 150.000)

Revisione delle sanzioni penali (D.Lgs. 158/2015) in vigore dal 22.10.2015

- Viene applicata la confisca, anche per equivalente, in caso di condanna o patteggiamento; non si applica per la parte che il contribuente si impegna a versare all'Erario
- Cause di non punibilità: integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento di primo grado (omesso versamento Iva/ritenute ovvero compensazioni crediti non spettanti); integrale pagamento con ravvedimento (dichiarazione infedele ovvero omessa)
- Aumento della metà delle pene in caso di reato commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale attraverso l'elaborazione di modelli di evasione fiscale
- Riduzione fino a metà (e niente confisca) in caso di integrale pagamento del debito

Raddoppio dei termini di accertamento (Art. 2 del D.Lgs. 128/2015) in vigore dal 02.09.2015

- Violazioni che comportino obbligo di denuncia ex art.331 Cpp
- I termini di accertamento sono raddoppiati soltanto se la denuncia è presentata o trasmessa entro i termini ordinari di accertamento
- Sono fatti salvi gli effetti di atti impositivi notificati entro il 2 settembre 2015
- Per inviti a comparire e PVC notificati entro il 2 settembre 2015 occorre che l'atto impositivo sia notificato entro il 31 dicembre 2015



Sanzioni per errata applicazione del reverse charge (art.6 DLgs.471/1997)

- La normativa attuale penalizza gli errori in materia di reverse charge (interno o comunitario) con sanzioni dal 100% al 200% dell'imposta
- La Corte di Giustizia Europea ha ravvisato a più riprese la natura formale della violazione.
- Ma le violazioni in materia sono formali o sostanziali ?



Sanzioni per errata applicazione del reverse charge dal 1° gennaio 2017 (o 2016?)

Fattispecie	Sanzione
Omissione adempimenti da parte del cessionario committente (ma operazione presente in contabilità)	Sanzione da 500 a 20.000 euro
Se invece l'operazione non risulta in contabilità	Dal 5% al 10% dell'imponibile con un minimo di 1.000 euro
Se andava applicato il Reverse Charge ed invece appare l'Iva in fattura (senza intento di evasione o frode del cessionario/committente)	Da 250 a 10.000 euro in capo al cessionario/committente con responsabilità solidale di cedente/prestatore
Se andava esposta l'Iva ed invece è stato applicato il Reverse Charge (senza intento di evasione o frode del cedente/prestatore)	Da 250 a 10.000 euro in capo al cedente/prestatore con responsabilità solidale di cessionario/committente
Erronea applicazione del Reverse Charge per operazioni esenti/non imponibili/escluse	In sede di accertamento sono espunte sia l'Iva a debito che l'Iva a credito, salvo il caso di operazioni inesistenti

Novità per il ravvedimento operoso (Art.1,co.637 della Legge 190/2014)

- Ampliamento dell'ambito di applicazione (si possono sanare anche violazioni già constatate per i tributi amministrati dall'AdE) > ravvedimento «indotto»
- Ampliamento dei termini per ravvedersi > ravvedimento «perenne»
- Per i tributi amministrati dall'AdE l'avvio di attività di controllo non impedisce il ravvedimento fino alla notifica di atti di liquidazione, accertamento, irrogazione sanzioni, compresi gli avvisi bonari
- Abrogazione dal 1° gennaio 2016 di alcuni istituti deflattivi del contenzioso (in virtù del ravvedimento indotto)

Novità per il ravvedimento operoso (Art.1,co.637 della Legge 190/2014)

Riduzione sanzione	Termine	Note
1/10 del minimo	30 giorni dalla scadenza	Solo omessi versamenti
1/9 del minimo	90 giorni dalla scadenza o dal termine di presentazione della dichiarazione	Tutti i tributi
1/8 del minimo	Presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione o un anno dalla violazione	Tutti i tributi
1/7 del minimo	Presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello della violazione o due anni dalla violazione	Solo tributi amministrati dall'AdE
1/6 del minimo	Regolarizzazione oltre il termine precedente	Solo tributi amministrati dall'AdE
1/5 del minimo	Regolarizzazione dopo la constatazione della violazione ex Legge 4/1929	Solo tributi amministrati dall'AdE

Novità per il ravvedimento operoso (Art.1,co.637 della Legge 190/2014)

- Rispetto all'adesione al PVC il ravvedimento permette anche di aderire parzialmente ai rilievi mossi
- Tuttavia il ravvedimento non consente la rateizzazione delle somme dovute
- Inoltre in caso di ravvedimento non si può beneficiare del cumulo giuridico delle sanzioni che invece viene applicato in caso di accertamento (sconti in caso di violazioni reiterate in più esercizi)
- Se il ravvedimento comporta la ri-presentazione di una dichiarazione, i termini di accertamento ripartono da zero
- In base al Disegno di Legge di Stabilità sarà anticipata al 2016 la riduzione al 15% della sanzione per versamenti tardivi entro 90 giorni >> ripercussioni anche per il ravvedimento (Attenzione ai tardivi versamenti degli acconti del 30 novembre 2015)

Un cenno alla riscossione....

(D.Lgs. 159/2015 in vigore dal 22.10.2015)

- Aumento del numero delle rate per avvisi bonari sino a 5.000 euro (otto rate invece di sei)
- Aumento delle rate in caso di accertamento con adesione per importi oltre 50.000 euro (sedici rate invece di dodici)
- Viene introdotto il principio per cui il «lieve inadempimento» non comporta decadenza dalle rateizzazioni degli avvisi bonari e degli accertamenti con adesione
- Costituiscono «lieve inadempimento» casi di insufficiente versamento nei limiti del 3% (con un massimo di 10.000 euro) ed il ritardo non superiore a sette giorni per la prima (o unica) rata

Un cenno alla riscossione....

(D.Lgs. 159/2015 in vigore dal 22.10.2015)

- Le rateizzazioni presso Equitalia fino a 50.000 euro diventano «automatiche», ovvero privi di riscontri documentali
- Si decade dalla rateizzazione in caso di mancato versamento di cinque rate (e non più otto), ma si può ottenere un nuovo piano sanando le rate scadute (rimessione in termini)
- Dal 1' giugno 2016 le notifiche ad imprese e professionisti avverranno solo a mezzo pec
- Ricordarsi di far controllare la pec ai clienti !!



Novità in materia di contenzioso

(D.Lgs. 156/2015 in vigore dal 1' gennaio 2016)

- La mediazione diventa obbligatoria per tutte le controversie di valore fino a 20.000 euro (comprese quelle con gli Enti Locali)
- La sanzione in caso di mediazione viene ridotta al 35%
- Esecutività immediata delle sentenze delle Commissioni Tributarie dal 1' giugno 2016 >> tutela anticipata del contribuente (possibile garanzia oltre 10.000 euro)
- Sospensione dell'esecutività degli atti estesa a tutti i gradi di giudizio (anche in caso di ricorsi in Cassazione)
- La sospensione si baserà su «gravi e fondati motivi» e, per il contribuente, anche sul pericolo di «danni gravi ed irreparabili»

Novità in materia di contenzioso

(D.Lgs. 156/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016)

- La conciliazione diventa possibile anche in sede di appello (in tal caso la sanzione viene ridotta al 50% anziché al 40%) e si perfeziona con la sottoscrizione del verbale
- Dal 2016 di fronte ad un atto impositivo entro i 20.000 euro saranno possibili:
 - l'accertamento con adesione (riduzione sanzione a 1/3)
 - il reclamo/mediazione (riduzione sanzione al 35%)
 - la conciliazione in primo grado (riduzione sanzione al 40%)
 - la conciliazione in secondo grado (riduzione sanzione al 50%)

Novità in materia di contenzioso

(D.Lgs. 156/2015 in vigore dal 1° gennaio 2016)

- La compensazione delle spese di lite viene circoscritta ai casi di soccombenza reciproca ovvero a gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitate
- Viene introdotto il risarcimento danni per responsabilità aggravata in caso di lite temeraria con rinvio all'art.96 C.p.C.(si agisce o si resiste con malafede o colpa grave)
- **NOTA BENE:** Avvio del processo telematico in Umbria e Toscana dal 1° dicembre 2015: bisogna abilitarsi al S.I.G.I.T.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



roberto.politi@libero.it